

Roma, 3 marzo 2008



**Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti
del Lavoro
Via Cristoforo Colombo 456
00145 - Roma*

Prot. 25/I/0003278

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 10 D.Lgs. n. 626/1994.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere se, nel caso in cui, ai sensi dell'art 10 del D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoro svolga direttamente il compito di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, debba possedere i requisiti e le capacità professionali previsti dall'art. 8-bis del decreto legislativo in oggetto e seguire i relativi corsi.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si rammenta che il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva il servizio di prevenzione e protezione con dipendenti appositamente designati tra cui il responsabile del servizio o, se le capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda sono insufficienti, il datore di lavoro deve far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda.

In entrambe le ipotesi i componenti del servizio in argomento devono essere in numero sufficiente rispetto alla dimensione e natura dell'azienda e possedere specifiche capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative secondo quanto previsto dall'art. 8-bis. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono inoltre tenuti a frequentare corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.

L'art. 8-bis, introdotto con il D.Lgs. 195/2003, ha ridefinito le capacità e i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione e, con il comma 7, ha fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 D.Lgs. in oggetto.

Il suddetto art. 10 prevede che, qualora il datore di lavoro svolga personalmente i compiti del servizio di protezione e prevenzione dai rischi, deve darne preventiva informazione al

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e frequentare un corso di formazione in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che può anche essere promosso dalle associazioni dei datori di lavoro. Deve infine trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:

- a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento di tali compiti;
- b) una dichiarazione attestante l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 (valutazione dei rischi, elaborazione del relativo documento e custodia dello stesso presso l'azienda ovvero l'unità produttiva) ovvero, nei casi previsti, l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, commi 1 e 11 (autocertificazione per iscritto dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e adempimento degli obblighi ad essa collegati);
- c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni;
- d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

In virtù di quanto sopra esposto e concordemente con la soluzione prospettata dall'interpellante, si deve concludere che non è richiesto al datore di lavoro il possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore né dell'attestato di frequenza al corso per RSPP previsto dall'art. 8-bis, ma solo l'attestazione di frequenza di un corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, organizzato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.

IL DIRETTORE GENERALE *ad interim*
f.to Massimo Pianese

PP

ARDR/GP